



Berna, il 10 febbraio 2004

E.35/E.173/Hu (1880)

**Alle Rappresentanze svizzere
all'estero**

**Alle Autorità cantonali di
vigilanza sullo stato civile**

*per conoscenza e per comunicazione
agli uffici di stato civile subordinati*

Comunicazione per telefono di dati personali tramite gli uffici svizzeri dello stato civile alle rappresentanze svizzere all'estero

Gentili Signore, egregi Signori,

da diverse osservazioni degli uffici di stato civile svizzeri desumiamo che alcune rappresentanze non si attengono alle prescrizioni e alle direttive vigenti allorquando si tratta di chiarire o completare i dati personali di cittadini svizzeri residenti all'estero. Così, negli ultimi tempi, il numero delle informazioni telefoniche è notevolmente aumentato.

Conformemente all'articolo 29 capoverso 3 dell'ordinanza sullo stato civile (OSC), la divulgazione di dati personali ai tribunali e alle autorità amministrative svizzere si effettua su richiesta e nella misura in cui è indispensabile all'esercizio dei loro compiti legali. La divulgazione avviene generalmente per scritto sotto forma di estratti (art. 30 cpv. 1 n. 2 OSC). Le informazioni orali sono divulgate soltanto agli uffici dello stato civile, alle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile e all'Ufficio federale dello stato civile (art. 30 cpv. 1 n. 6 OSC).

Le rappresentanze svizzere devono fondamentalmente utilizzare il modulo "Attestazione della cittadinanza" (ac) creato appositamente (eccettuata la trasmissione di documenti di stato civile stranieri; la decisione d'iscrizione concernente il cognome portato e la cittadinanza può essere ottenuta gratuitamente mediante scheda complementare al modulo 801).

Conformemente all'allegato 1 numero 2.1 dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC), per l'esame dei dati personali in casi urgenti è riscosso un emolumento di 30 franchi (porto compreso); le domande usuali vengono evase gratuitamente. Sono considerati urgenti i moduli ac designati come tali nonché le domande per telefax o e-mail. Un'informazione data eccezionalmente per telefono da un ufficio dello stato civile è parimenti considerata urgente e pertanto sottostà a emolumento.

L'emolumento sopra menzionato è dovuto anche se l'ufficio dello stato civile deve esaminare un solo dato, come ad esempio le attinenze di una persona. Partiamo dal

presupposto che il cittadino svizzero all'estero si metta per tempo in contatto con la rappresentanza competente oppure che, in casi urgenti, debba accollarsi costi suppletivi.

Le rappresentanze accreditano gli emolumenti per le attestazioni della cittadinanza rilasciate in casi urgenti sul conto 112412 (CC UFSC). Ciò vale anche per quei casi che non passano dal nostro ufficio (domanda diretta della rappresentanza all'ufficio dello stato civile del Comune di attinenza per telefax o e-mail). Purtroppo numerosi uffici dello stato civile, nelle loro risposte, omettono di indicare l'ammontare dell'emolumento di 30 franchi che, nella fattura globale di fine anno, accollano al nostro ufficio. Preghiamo pertanto le rappresentanze di inviarci senza indugio per informazione una copia di dette attestazioni speciali (UFSC, contabilità, 3003 Berna), affinché ci sia possibile accettare le fatture degli uffici dello stato civile senza chiedere giustificativi.

Cordiali saluti

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE
i. r.



Rolf Reinhard